




# REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI DEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 27 GIUGNO 2024

## sommario

<b>ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - OGGETTO E DISCIPLINA .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - AREE VERDI PUBBLICHE ADOTTABILI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - SOGGETTI AMMISSIBILI ALL'ADOZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - INTERVENTI CONSENTITI SUI BENI PUBBLICI ADOTTABILI E DONAZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 - PIANO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE MINIMO RICHIESTO.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 - RICHIESTA DI ADOZIONE E MANUTENZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 8 - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI MANUTENTORI DELLE AREE/SPAZI VERDI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 11 - DURATA, RINNOVO, RECESSO, REVOCA E PRONUNCIA DI DECADENZA DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 12 - CONTROVERSIE.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 13 - PUBBLICITÀ E NORME FINALI .....</b>	<b>10</b>
<b><u>ALLEGATO "A" .....</u></b>	<b><u>11</u></b>

## REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE

### Art. 1 - Principi generali e finalità

1. I beni e i valori del paesaggio sono tutelati dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Le aree verdi pubbliche trovano tutela nelle norme di cui al comma 1, in relazione alle loro funzioni ambientali, urbanistiche, culturali e sociali. La loro progettazione, gestione e manutenzione devono essere attuate nel rispetto delle loro destinazioni d'uso e dei contesti ambientali in cui si inseriscono.
3. L'Amministrazione Comunale assicura direttamente o mediante affidamento a terzi la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche e di arredi urbani, mantenendo in ogni caso la funzione di controllo su di esse, allo scopo di valorizzarne gli aspetti ambientali, estetici, culturali e sociali; essa riconosce e promuove le attività che i cittadini intendano intraprendere volontariamente a tutela e valorizzazione di questi beni comuni in piena sintonia con il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 comma 4 della Costituzione.
4. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, gli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc.) e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree verdi, spazi pubblici ed arredi urbani da parte dei soggetti di cui all'art. 4.
5. L'Amministrazione si propone di:
  - a. coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;
  - b. sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, gli imprenditori e gli studenti all'importanza della tutela dell'ambiente e dei beni comuni;
  - c. generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
  - d. creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori ambientali, compresi eventuali concorsi per identificare poi gli interventi meglio riusciti;
  - e. recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica ed ambientale, migliorandone l'aspetto, facilitandone la fruizione e valorizzando il concetto di bene comune;
  - f. sollecitare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

### Art. 2 - Oggetto e Disciplina

1. Il presente regolamento disciplina le adozioni di aree verdi e arredi urbani di proprietà comunale da parte dei soggetti di cui all'art. 4, nonché gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti sui beni adottati per le finalità indicate all'art. 1, per migliorare il decoro e la funzionalità delle aree pubbliche.
2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5.
3. Gli interventi di cui al presente articolo prevedono l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4 di spazi e aree verdi di proprietà comunale nel rispetto delle normative vigenti.
4. È prevista la facoltà da parte dei soggetti di cui all'art. 4 di proporre l'adozione di spazi pubblici e arredi, la proposta dovrà essere valutata e approvata dall'Area Tecnica del Comune.

5. Le attività autorizzate si svolgeranno a seguito della stipula di un apposito accordo sottoscritto tra le parti, denominato "Regolamento per l'adozione e la manutenzione ordinaria di aree e spazi verdi" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.
6. L'Amministrazione assicura la massima diffusione del presente regolamento
7. Le aree verdi interessate dagli interventi di adozione e manutenzione manterranno le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

#### Art. 3 - Aree verdi pubbliche adottabili

1. Sono adottabili secondo le modalità stabilite dal presente regolamento i seguenti beni di proprietà comunale:
  - a. aree di pertinenza stradale, aiuole rotatorie e isole spartitraffico;
  - b. aree attrezzate, parchi e giardini pubblici;
  - c. aree adiacenti zona artigianale e industriale;
  - d. aree di pertinenza dei plessi scolastici;
  - e. aiuole fiorite;
  - f. aree generiche verdi urbane;
  - g. fioriere ornamentali;
  - h. arredi pubblici (pensiline, panchine, fioriere, fontanelle, e tutte le strutture e attrezzature che servono al completamento funzionale e decorativo degli spazi urbani);
  - i. giochi per bambini (altalene, scivoli, giostrine, casette);
  - j. alberate cittadine e alberi comunali in genere.
2. L'adozione dei beni pubblici di cui al comma 1 è disciplinata da apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta comunale.
3. L'area verde oggetto della richiesta di adozione dovrà essere opportunamente individuata e identificata fotograficamente. Il richiedente dovrà quindi produrre un elaborato progettuale sul quale rappresentare la proposta di manutenzione, con una relazione tecnica accompagnatoria con la quale descrivere l'intervento per il periodo di tempo proposto.
4. La richiesta di adozione e manutenzione può essere presentata per tutte le aree comunali. Sarà cura dell'Area Tecnica e Ricostruzione valutare l'idoneità dei progetti.

#### Art. 4 - Soggetti ammissibili all'adozione

1. Le aree/oggetti pubblici indicati all'art. 3, comma 1, possono essere adottate da:
  - singoli cittadini;
  - cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati) e associazioni di volontariato;
  - soggetti giuridici, imprese, attività economiche ed operatori commerciali in genere;
  - condomini;
  - cooperative e consorzi di cooperative con finalità sociali;
  - istituzioni scolastiche pubbliche e private o singole classi, parrocchie, enti religiosi;

- associazioni e/o circoli, enti, anche non riconosciuti formalmente;
2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in gestione, devono nominare per iscritto un proprio referente/responsabile.

#### Art. 5 - interventi consentiti sui beni pubblici adottabili e donazioni

1. Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini e delle imprese, sono finalizzati a creare le condizioni per una soddisfacente gestione delle aree verdi e degli arredi urbani individuate nel rispetto delle normative settoriali vigenti. A tal fine si potranno distinguere le seguenti forme gestionali:
  - a. progettazione del verde e sua realizzazione anche in aree comunali non interessate da interventi specifici;
  - b. manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata, ossia la tutela igienica, la pulizia;
  - c. sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti previa prenotazione;
  - d. lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni da concordare con l'Area Tecnica comunale;
  - e. cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi compresa la potatura;
  - f. annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
  - g. piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti in relazione a quanto previsto nella proposta presentata e nel regolamento;
  - h. la collocazione di elementi di arredo urbano per migliorarne il decoro e la funzionalità, previo accordo con gli uffici comunali competenti in relazione a quanto previsto nella proposta presentata e nel regolamento;
  - i. la manutenzione/riparazione/sostituzione di elementi di arredo urbano (panchine, tavoli, gazebi, pensiline) previo accordo con gli uffici comunali competenti;
  - j. potature di alberi;
  - k. recupero a funzioni sociali, con miglioramento funzionale, di aree verdi degradate ed eventuali creazioni di orti destinati al recupero di particolari aree degradate o non utilizzate dall'Amministrazione Comunale;
  - l. creazione, nell'ambito delle aree verdi pertinenti a plessi scolastici e nelle aree appositamente destinate all'allestimento di orti, di orti didattici in collaborazione con le Istituzioni scolastiche.
2. Gli interventi di cui ai punti b), c), d), e) e f) potranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di propri mezzi/macchinari/dispositivi di protezione individuale o da imprese del settore.
3. Gli interventi di cui al punto j), dovranno essere realizzati esclusivamente da imprese del settore con idonea capacità tecnico-professionale, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Area Tecnica comunale.
4. Gli interventi di cui ai punti k), l) dovranno essere eseguiti previo accordo con l'Area Tecnica comunale ed eventualmente su richiesta dello stesso a seguito di presentazione di un progetto redatto da professionista abilitato, appositamente presentato all'ufficio stesso e approvato dall'Amministrazione Comunale.

Qualora pervengano all'Area Tecnica comunale richieste di arredo arboreo/arbustivo di spazi e aree verdi, l'Amministrazione, in una logica di sicurezza e decoro dell'arredo verde, valuterà la possibilità di concedere o meno tale realizzazione.

5. Sono privilegiati i progetti di interventi che prevedono l'uso di materiali naturali e/o riciclati e iniziative atte a favorire il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili e biocompatibili.
6. Sono interamente a carico dell'adottante le spese per gli interventi sull'area adottata e quelle per la manutenzione ordinaria delle opere che realizza e dei beni che inserisce sull'area adottata.
7. Le opere realizzate e le migliorie permanenti apportate dal privato sull'area adottata sono acquisiti irrevocabilmente al patrimonio comunale.
8. La messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità e gli interventi manutentivi in aree adottate dove dimorano essenze arboree o arbustive pregiate o protette devono essere autorizzati preventivamente dall'Area Tecnica comunale competente per materia.
9. Donazioni: potranno essere donati arredi urbani (panchine, fontanelle, giochi per bambini...) di tipologia analoga a quella degli arredi esistenti o comunque autorizzate dall'Area Tecnica comunale. Sarà cura dell'Amministrazione apporre una piccola targa di ringraziamento sul bene donato.
10. I rifiuti raccolti nelle operazioni di pulizia, gli sfalci e le ramaglie al di sotto di 1mc verranno conferiti negli appositi contenitori e a loro volta prelevati dalla ditta incaricata previa comunicazione agli uffici comunali, se il rifiuto eccede 1 mc il concessionario dovrà prenotare il ritiro.

#### Art. 6 - Piano di allestimento e manutenzione minimo richiesto

1. Nel periodo di concessione il concessionario si impegnerà a una corretta gestione degli spazi, nel rispetto della destinazione d'uso assegnata per le finalità previste.

- AREE VERDI/AIUOLE

L'area e/o aiuola deve essere mantenuta secondo le seguenti regole:

- a. semplice lavorazione del terreno;
  - b. fornitura delle piantine stagionali e/o messa a dimora di nuova vegetazione a scelta dei soggetti assegnatari, preventivamente approvate dall'Area Tecnica e Ricostruzione, in numero adeguato al fine di garantire un allestimento omogeneo e completo dell'area o aiuola;
  - c. cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi;
  - d. potature degli alberi esistenti;
  - e. pulizia periodica delle aiuole da erbacce e ogni sorta di rifiuto e/o materiale estraneo;
  - f. sfalcio periodico dei prati e operazioni complementari (conferimento dei rifiuti, diserbo di erbe infestanti). Si chiede di eseguire gli interventi di tosatura sempre con raccolta dell'erba falciata (sono vietati i cumuli di erba tagliata sui prati o sulle superfici circostanti (vialetti e aree pavimentate));
  - g. irrigazione e concimazione adeguata.
- ARREDI URBANI (panchine, fontanelle, giochi per bambini, pensiline...)

Sono tutte strutture soggette a usura e pertanto è necessario prevedere una revisione periodica per eliminare i danni causati dagli eventi atmosferici o da atti vandalici e garantire la loro durata nel tempo. È necessario tenere sotto monitoraggio l'arredo e in caso di necessità occorrerà prevedere le seguenti operazioni:

- a. pulizia con prodotti appositi;

- b. carteggiatura/levigatura delle superfici;
- c. stuccatura di eventuali fessure/crepe con resine sigillanti;
- d. trattamento delle parti in legno/ferro con vernice protettiva;
- e. verifica dispositivi di ancoraggio;
- f. riparazione degli arredi danneggiati con materiali idonei. La sostituzione/riparazione dovrà essere consona alla tipologia dell'arredo "adottato" (stesso colore, materiale, ...); le tecniche da utilizzare risultano quelle proprie della buona regola d'arte così dicasi per il materiale impiegato, che dovrà essere preventivamente approvato dall'Ufficio preposto.

#### Art. 7 - Richiesta di adozione e manutenzione

1. I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Area Tecnica comunale in cui tra l'altro sarà obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione delle aree.

Tale richiesta dovrà riportare ed essere corredata da quando indicato in seguito:

- a. generalità del richiedente e sua qualifica;
  - b. proposta dettagliata circa gli interventi proposti (rappresentazione grafica e relazione);
  - c. elenco dei soggetti nell'intervento e indicazione del responsabile per ogni rapporto che dovesse essere instaurato con gli uffici competenti in ordine alla proposta formulata con le generalità del soggetto che dovrà sottoscrivere i predetti rapporti.
2. Esaminata la richiesta il responsabile dall'Area Tecnica sentito il Sindaco e/o l'assessore delegato, con propria Determinazione, approva l'assegnazione in manutenzione dell'area verde con le modalità previste dal successivo art. 10.
  3. La gestione si realizza attraverso la stipula di un accordo fra il soggetto manutentore e il Comune, secondo lo schema di convenzione approvato con delibera di giunta comunale come previsto all'art. 3 che sarà sottoscritta entro 15 giorni dalla data della sopraccitata Determinazione del Responsabile di Area.
  4. La richiesta di manutenzione dovrà essere eventualmente corredata da fotografie dell'area e da planimetria, eventualmente fornita dagli uffici, qualora ne fosse sprovvisto il cittadino.

#### Art. 8 - Facoltà e obblighi dell'Amministrazione Comunale

1. Il ruolo dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione le aree e gli arredi di cui all'art. 3. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante, che si intendono a titolo gratuito.
2. Gli assegnatari potranno avvalersi della facoltà di pubblicizzare gratuitamente la propria collaborazione tramite una targa pubblicitaria collocata in loco sull'area/ arredo assegnato, che dovrà avere tipologia e dimensioni stabilite dall'Area Tecnica (variabile in base alle dimensioni del bene adottato). La stessa dovrà essere collocata e mantenuta in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area, da non creare pericolo per gli utenti e non costituire ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale e alla visibilità dei conducenti di veicoli. Ciascuna insegna e/o cartello deve riportare in alto sul lato sinistro lo stemma del Comune di Isola del Gran Sasso. Per la collocazione di tali targhe l'assegnatario non è tenuto al pagamento di canoni. È vietato collocare nell'area adottata stemmi o scritte di associazioni o movimenti politici. Nel caso di donazione di elementi di arredo urbano, l'Amministrazione Comunale apporrà sugli elementi una targhetta con il nome del donatore.

3. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria sulle essenze arboree e arbustive, come il controllo della staticità degli alberi e la loro potatura straordinaria, l'abbattimento di alberi morti e la loro eventuale sostituzione, salvo quanto diversamente disposto nel regolamento.
4. Nell'area adottata l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di fornire e piantare essenze arboree e arbustive e di collocare elementi di arredo urbano.
5. E' onere dell'Area Tecnica svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento secondo quanto disposto dall'art. 6.
6. L'accordo di collaborazione dovrà comunque prevedere le forme e le cadenze di controlli atti a verificare la corretta esecuzione dell'intervento, che dovranno comunque essere svolti almeno n. 2 volte all'anno.
7. Il Comune, a mezzo dell'Area Tecnica, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e manutenzione delle aree assegnate richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione del regolamento.
8. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nell'accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 7 giorni dalla contestazione stessa.
9. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari. La parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'Ufficio competente, salvo che per quelle piante donate dall'assegnatario. In caso di mancato intervento entro 15 giorni l'adozione sarà revocata d'ufficio.  
  
I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune e il soggetto assegnatario.
10. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblico e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto dall'art. 10.
11. L'Amministrazione Comunale si riserva, una volta verificata la documentazione richiesta, di accogliere o rigettare in ultima istanza la domanda.

#### Art. 9 - Oneri e Obblighi a carico dei soggetti manutentori delle aree/spazi verdi

1. I referenti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
3. È a carico del soggetto referente la gestione e manutenzione dell'area verde che potrà avvenire mediante l'utilizzo di propri mezzi/macchinari/dispositivi di protezione individuale, ecc.
4. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
5. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dalle normative vigenti, per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il referente è obbligato a segnalare dall'Area Tecnica le eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

6. Il Comune, a mezzo dell'Area Tecnica, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e manutenzione delle aree assegnate richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione del regolamento, della documentazione tecnica e del disciplinare.
7. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi in convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al competente Ufficio onde consentire l'eliminazione degli stessi.
8. Il referente è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento di manutenzione straordinario o di rifacimento.
9. Il referente dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5, nonché per l'assicurazione del personale che opera nelle aree comunali. Il referente dovrà a tal fine munirsi di idonea copertura assicurativa.
10. Il referente si assume tutte le responsabilità e gli oneri relativi alla sicurezza del personale addetto, sulla base dell'accordo che verrà stipulato tra le parti.
11. È vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo di collaborazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
12. Le aree a verde mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna e/o allacciamenti di rete di lieve entità, se preventivamente ammessa, sarà a carico dell'assegnatario; l'Amministrazione potrà farsi carico del costo dell'energia elettrica nel caso di allaccio alla pubblica illuminazione. Tutte le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario alla scadenza della convenzione passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.

#### Art. 10 - Modalità di assegnazione degli impianti

1. Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici competenti si riservano di verificare l'idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi. Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata dal competente Responsabile di Area tenendo conto dei sottoelencati titoli di precedenza:
  - a. valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;
  - b. ordine cronologico di presentazione dell'istanza di adozione.
2. L'istruttoria, salvo eventuali periodi per richiesta di chiarimenti o integrazioni, dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione delle richieste di assegnazione. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico, nei successivi 30 giorni provvederà all'assegnazione approvando contestualmente lo schema di accordo.

#### Art. 11 - Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza del regolamento

1. Tranne i casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree e arbustive e di elementi di arredo urbano la convenzione di adozione di cui al presente documento, avrà una durata di anni tre, decorrenti dalla data

di sottoscrizione di essa e potrà essere rinnovata per ulteriori periodi ciascuno non superiore a tre anni, in seguito a richiesta scritta dell'adottante da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza.

2. Nei casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree e arbustive e di elementi di arredo urbano, la convenzione ha per oggetto esclusivamente la corretta esecuzione degli interventi nelle aree adottate e dura il tempo necessario per completarli.
3. L'adottante può recedere dall'accordo con comunicazione scritta da presentare almeno novanta giorni prima della data del recesso previo accertamento dello stato dei beni pubblici adottabili. Nel caso in cui il bene non venisse ritenuto idoneo l'adottante dovrà provvedere alle opere di ripristino.
4. Il Comune di Isola del Gran Sasso - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato sottoscritto con rimborso dei costi sostenuti debitamente documentati e non ancora "ammortizzati" anche in base alla durata della convenzione e alla tipologia degli interventi eseguiti. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.
5. La convenzione, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:
  - quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
  - quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico. In tal caso l'Amministrazione Comunale invierà formale richiamo e se entro 15 giorni l'adottante non interverrà l'adozione sarà revocata d'ufficio.
6. Nei casi di cui sopra la risoluzione avverrà con apposito atto del Responsabile di Area, ed opera previo accertamento e contestazione al soggetto assegnatario.
7. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.
8. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà decaduta e il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla parte.

#### Art. 12 - Controversie

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza del regolamento così come previsto dall'art. 9, viene definita per le vie previste dal Codice dei Contratti pubblici con esclusione dell'arbitrato. In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia al Foro di Teramo.

#### Art. 13 - Pubblicità e norme finali

1. Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

AL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Area IV Lavori Pubblici

[protocollo@pec.comune.isola.te.it](mailto:protocollo@pec.comune.isola.te.it)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

SI PROPONE

per adottare l'area a verde pubblico ubicata in Via \_\_\_\_\_ di mq  
\_\_\_\_\_, identificata al catasto terreni al Fg. n. \_\_\_\_\_ mappale n. \_\_\_\_\_

MEDIANTE

le seguenti attività da svolgere sull'area a verde pubblico sopra individuata:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DICHIARA

di aver preso visione del REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI DEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO  
D'ITALIA

ALLEGA alla presente richiesta:

- mappa relativa all'area in oggetto;
- elenco dei soggetti coinvolti nell'intervento, se diverse dal proponente.

Isola del Gran Sasso d'Italia, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

<sup>i</sup> **MODELLO DI ISTANZA** PER L'AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI DELLA MANUTENZIONE O ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO